



# ***S T A T U T O***

*Approvato il 29 dicembre 2009*

**DELL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA IMPIANTI A FUNIE**

**STATUTO**

**ARTICOLO 1**  
**(Costituzione, durata e sede)**

E' costituita nella Regione Autonoma Valle d'Aosta una Associazione tra Imprese o Enti Proprietari e/o Esercenti di impianti di risalita e/o piste di discesa con sede in Valle d'Aosta nel luogo determinato dal Consiglio Direttivo.

Le Società soltanto esercenti possono essere associate in sostituzione delle Società proprietarie soltanto con l'assenso scritto di queste.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

**ARTICOLO 2**  
**(Denominazione)**

L'Associazione di cui all'articolo 1 è denominata :

**"ASSOCIAZIONE VALDOSTANA IMPIANTI A FUNE." (AVIF)**

**ARTICOLO 3**  
**(Adesione)**

L'Associazione aderisce alla "Associazione Nazionale Esercenti Funiviari" (ANEF).e alla Confindustria.

**ARTICOLO 4**  
**(Scopi)**

L'Associazione ha per scopo di realizzare autonomamente, occorrendo con l'assistenza dell' ANEF :

- a) la cura e la tutela degli interessi delle imprese; il collegamento tra le stesse, il coordinamento delle iniziative di interesse comune sotto ogni profilo: rapporti con le pubbliche Amministrazioni, definizione di obiettivi e determinazione del modo per raggiungerli e gestirli stabilendo un codice di comportamento vincolante sul piano deontologico.
- b) Lo studio dei problemi turistici, tecnico economici e giuridici riguardanti la categoria e le conseguenti promozioni ed attuazioni anche d'intesa con altri organismi, enti e associazioni.
- c) Gli interventi in ogni opportuna sede per la migliore formulazione di leggi regolamenti norme comunque interessanti la categoria.
- d) La designazione dei rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, o altre sedi in cui si renda necessaria ed opportuna la rappresentanza dell'Associazione.
- e) Il coordinamento delle intese tra gli aderenti e la conciliazione delle eventuali controversie.

- f) L'assistenza consultiva agli associati sul piano tecnico amministrativo e giuridico.
- g) Iniziative tendenti a coordinare nell'ambito regionale le modalità di intervento aziendale in materie in cui non esistono specifiche disposizioni contrattuali nazionali o norme di legge.
- h) L'attuazione di collaborazioni per acquisti e gestioni d'interesse comune.
- i) La cura e la tutela degli interessi delle imprese, anche nei rapporti con le organizzazioni sindacali, e la firma di contratti di lavoro collettivi.

#### **ARTICOLO 5 (Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono :

- a) L'Assemblea degli Associati.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Comitato di Presidenza.
- d) Il Presidente.
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ARTICOLO 6 (Ammissione)**

Le imprese o gli enti di cui all'articolo 1, che intendono aderire all'Associazione, devono avanzare domanda scritta, sulla quale delibera l'Assemblea con decisione assunta a maggioranza.

#### **ARTICOLO 7 (Obblighi degli associati)**

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e le decisioni adottate dagli Organi dell'Associazione e di versare all'Associazione i contributi dovuti.

L'adesione impegna ciascun Associato per la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se l'Associato non ne darà la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Il primo biennio decorre dal primo giorno del semestre (1° gennaio o 1° luglio) nel quale é stata deliberata l'ammissione.

#### **ARTICOLO 8 (Contributi)**

Gli associati devono versare all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla Associazione una quota di iscrizione. Tale quota è intrasmissibile se non per operazioni straordinarie societarie (fusione, trasformazione, conferimenti ecc...) e non è rivalutabile. Gli Associati sono inoltre tenuti al versamento di un contributo annuo.

Il criterio di determinazione della quota e del contributo viene stabilito, annualmente, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammontare servirà al funzionamento dell'Associazione e quale quota di adesione agli organismi associativi di cui all'articolo 3.

#### **ARTICOLO 9 (Cessazione)**

La qualità di Associato cessa :

- a) Per disdetta nei termini di cui all'articolo 7.
- b) Per cessazione dell'attività di cui all'articolo 1.
- c) Nei casi previsti dall'articolo 23.

#### **ARTICOLO 10 (Assemblea)**

Fanno parte dell'Assemblea i legali rappresentanti di ogni Associato o altre persone da essi delegate.

La rappresentanza può essere realizzata per delega scritta fra gli associati, ma nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Ad ogni Associato é attribuito un numero di voti proporzionale al contributo versato nell'ultimo esercizio in rapporto al totale dei contributi incassati secondo la tabella seguente:

Contributo versato su totale contributi	Numero voti
inferiore 2 %	1
fra 2 e 10 %	2
fra 10 e 20 %	4
superiore a 20 %	6

#### **ARTICOLO 11 (Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio o ne facciano richiesta motivata per iscritto, tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli aderenti.

L'Assemblea é convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica, inviata agli associati almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, nonché delle materie da trattare.

Il termine di cui sopra in caso di urgenza può essere ridotto a tre giorni

#### **ARTICOLO 12 (Costituzione dell'Assemblea)**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta da chi presiede l'Assemblea a meno che diverso modo sia richiesto da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo degli intervenuti.

Per le nomine si procede a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa dall'Assemblea.

Salvo quanto disposto agli articoli 24 e 25 le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Qualora sull'oggetto posto in votazione si abbia parità di voti, confermata in successiva votazione, l'oggetto stesso sarà riproposto in altra Assemblea successiva.

### **ARTICOLO 13 (Segretario e verbale dell'Assemblea)**

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario la persona ritenuta più idonea alla quale è affidata la redazione del verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, verrà trascritto nell'apposito libro dei verbali.

### **ARTICOLO 14 (Attribuzioni dell'Assemblea)**

Spetta all'Assemblea di:

- a) Nominare, su espressa indicazione di ogni Associato, i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Eleggere, tra i componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente e due Vice-Presidenti, che costituiscono il Comitato di Presidenza, stabilendone gli eventuali compensi;
- d) Esaminare ed approvare la relazione annuale del Consiglio.
- e) Esaminare ed approvare il conto consuntivo e il bilancio di previsione.
- f) Deliberare sulle questioni di carattere generale o di particolare importanza concernenti l'attività dell'Associazione, fornendo al Consiglio le direttive per l'azione da proseguire.
- g) Deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- h) Deliberare su ogni questione ad essa demandata dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo o proposta da almeno un quinto degli Associati.
- i) Può nominare un Presidente Onorario, scegliendo tra le persone che per almeno dieci anni hanno ricoperto cariche o ruoli direttivi nell'Associazione o in società associate.

### **ARTICOLO 15 (Costituzione del Consiglio Direttivo)**

Ogni Associato ha il diritto di indicare un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea, nella loro veste di appartenenti all'organizzazione stabile delle Aziende Associate e pertanto decadono automaticamente qualora venga a mancare tale requisito; non possono dare delega o farsi sostituire.

La carica dura due anni e ai Consiglieri non dà diritto ad emolumenti.

Qualora nel corso del biennio vengano a mancare uno o più componenti, le Aziende o gli Enti interessati provvedono con sollecitudine ad indicare i loro nuovi rappresentanti che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio decade.

Il Presidente Onorario fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 16 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)**

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) Deliberare su tutte le questioni demandate dallo Statuto alla sua competenza ed in genere su tutti gli argomenti che interessano l'Associazione.
- b) Adottare le decisioni necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Associazione ed il conseguimento degli scopi statutari.
- c) Designare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organismi, commissioni, altre associazioni.
- d) Adottare in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'Assemblea, con obbligo di convocare la stessa entro un mese per la ratifica della decisione assunta che resta comunque vincolante fino al voto dell'Assemblea.
- e) Costituire all'interno dell'Associazione, commissioni per lo studio di particolari problemi della categoria.
- f) Redigere un codice di comportamento degli Associati fra di loro e verso terzi.
- g) Proporre all'Assemblea i criteri di determinazione della quota e del contributo annuo.
- h) Redigere il conto consuntivo annuale ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 17 (Convocazione del Consiglio Direttivo – Validità delle deliberazioni)**

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, o in loro assenza, dal Consigliere più anziano di età, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione é fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica spedita almeno sette giorni prima della data prefissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, o in loro assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Esse sono valide quando é presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

ARTICOLO 18  
**(Comitato di Presidenza)**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Spettano al Comitato di Presidenza i poteri delegati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza concorderà al suo interno le proprie linee di azione al fine di assicurare all'Associazione la massima collegialità e visibilità, in particolare nei rapporti con le istituzioni.

Le convocazioni del Comitato di Presidenza vengono fatte dal Presidente, anche su richiesta di un Vice-Presidente, tramite telefono, fax e/o posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione. Quando necessario, esso potrà riunirsi anche via teleconferenza.

ARTICOLO 19  
**(Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

E' compito particolare del Presidente curare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private al fine di concordare interventi di comune interesse del settore. Svolgerà le Sue funzioni nel rispetto del principio di intesa e di coinvolgimento degli Organi dell'associazione.

In caso di temporanea assenza ed impedimento è sostituito da uno dei due Vice Presidenti all'uopo delegato.

ARTICOLO 20  
**(Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I Revisori controllano la contabilità dell'Associazione, verificano il rispetto dello Statuto da parte degli Organi dell'Associazione nonché del principio di corretta amministrazione e riferiscono all'Assemblea e al Consiglio Direttivo ai quali partecipano.

Essi durano in carica due anni, sono rieleggibili e il loro mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. Qualora uno o più Revisori cessino dalla carica la sostituzione avverrà con votazione assembleare alla prima riunione.

ARTICOLO 21  
**(Conto consuntivo e bilancio di previsione)**

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere redatto e approvato il rendiconto economico e finanziario (o conto consuntivo), composto dalla situazione patrimoniale alla data di chiusura dell'anno sociale, nonché dalle entrate e dalle uscite di competenza dello stesso periodo. Contestualmente dovrà essere redatto il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

ARTICOLO 22  
**(Avanzo di gestione)**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 23  
**(Scioglimento)**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24  
**(Sanzioni)**

L'Associato che non abbia effettuato il versamento dei contributi entro il primo semestre dell'anno associativo e l'Associato che contravviene agli obblighi statutari e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione viene richiamato dal Comitato di Presidenza all'osservanza degli obblighi e, in caso di persistente morosità, può essere dichiarato decaduto dalla qualità di Associato.

La deliberazione di decadenza è adottata dall'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell'Assemblea.

La decisione dell'Assemblea è definitiva e inappellabile.

ARTICOLO 25  
**(Modificazioni statutarie)**

Le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti che rappresentino il 75% dei voti dell'Assemblea.

Qualora le deliberazioni dell'Assemblea comportino mutamenti negli scopi dell'Associazione, gli associati dissenzienti avranno diritto di recesso, da esercitarsi con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni dalla data dell'Assemblea che le ha adottate.

Saint-Christophe 29 dicembre 2009.